

«Appalti più semplici, codice da buttare»

I costruttori Ance: «Siamo alla paralisi. Due anni sono troppi, il governo agisca subito»

Alessandro Farruggia

ROMA

«**BISOGNA** modificare la normativa in maniera di appalti. Chiediamo al governo di intervenire con estrema urgenza e di farlo con un decreto legge». Così Gabriele Buia, presidente dell'Ance, l'Associazione nazionale costruttori edili.

Presidente Buia, perché il codice degli appalti non funziona?

«Perché è ipertrofico, pieno di contraddizioni, ha competenze sovrapposte ed è eccessivamente severo: per paura della corruzione ha di fatto bloccato le stazioni appaltanti perché negli uffici pubblici nessuno firma più niente per paura di vedersi recapitato un avviso di garanzia per abuso d'ufficio o magari vedersi contestare un danno erariale. Ora, l'obiettivo di battere la corruzione è primario anche per noi, ma qui si è esagerato. Con il risultato che molte opere non si fanno proprio e per le altre i tempi si dilatano in maniera inaccettabile».

Ci faccia un esempio.

«Secondo dati della presidenza del Consiglio, non nostri, per un lavoro superiore ai 100 milioni di euro si impiegano in Italia 15 anni e 6 mesi. Ma si rende conto? E per un lavoro da 100mila euro, un lavoro minimo, ci vogliono tre anni. Inaccettabile. E fare più rapidamente si può. Il 55% di questi tempi sono cosiddetti di 'attraversamento': tempi burocratici per il palleggiamento da un ufficio e l'altro per ottenere le autorizzazioni previste. L'Italia non se lo può as-

solutamente permettere».

Il governo sta lavorando a una legge delega che porti a un nuovo codice degli appalti entro due anni. Basta questo?

«No. Non possiamo aspettare passivamente un disegno di legge, o una legge delega, che fatalmente avrebbero tempi che per le aziende sono biblici. La legge delega ben venga per ridisegnare l'intero codice degli appalti, ma intanto serve un decreto per modificare subito i punti chiave e far ripartire il Paese: ci sono quasi 600 cantieri per 30-40 miliardi di opere che oggi sono bloccate. Se vogliamo rispondere alla sete di opere infrastrutturali e invertire l'emorragia dei posti di lavoro che ha visto scendere di 620mila unità il numero degli occupati nel nostro settore, serve un decreto e bisogna farlo ora».

Cosa chiedete?

«Un codice snello. Norme semplici, chiare e precise. L'opposto del codice attuale».

Chiaro. E su questo magari

anche il governo è d'accordo. Ma intanto nel decreto legge che reclamate, cosa vorreste?

«Chiediamo sette modifiche per dare un po' più di operatività alle stazioni appaltanti. Bisogna innanzitutto intervenire sul subappalto superando il limite del 30% che viola la normativa europea e ha fatto recentemente partire una procedura di infrazione contro

l'Italia».

E poi?

«E poi intervenire sui criteri di aggiudicazione, alcuni dei quali oggi assurdi, come, per le opere sotto 1 milione di euro, il sorteggio».

E poi bisogna modificare la procedura negoziata sotto soglia; prevedere una nuova qualificazione Soa (certificato obbligatorio per la dimostrazione dei requisiti necessari a partecipare a gare d'appalto per opere pubbliche, ndr) delle aziende; consentire l'appalto integrato per la realizzazione di investimenti pubblici».

E gli ultimi due punti?

«Eliminare la possibilità di far partecipare alle gare imprese fallite o in concordato o in amministrazione straordinaria perché la loro presenza altera una sana concorrenza e rischia di bloccare l'appalto. E abrogare lo *split payment* o, comunque, rendere l'Iva una partita contabilmente neutra, per evitare di drenare risorse alle imprese. Sono sette modifiche tecniche, che, in attesa di un nuovo codice degli appalti, avrebbero un effetto importante nel cambiare le regole del gioco. Se il governo lo farà noi diremo a gran voce che ha fatto una opera meritevole».

Questi 7 punti basterebbero a farvi respirare?

«Aiuterebbero molto in attesa di una riforma globale. E poi, certo, servirebbe ripermettere il reato di abuso d'ufficio e riconfigurare la fattispecie rispetto a cui si può contestare il danno erariale».

La riforma

Il governo avrà due anni di tempo per completare la riforma dei contratti pubblici

Testo e materie

Il Consiglio dei ministri ha approvato dieci disegni di legge delega. Al governo è assegnata la delega in dieci settori

Gli obiettivi

Semplificare le norme e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche

Palazzo Chigi

La commissione e la cabina di regia per la semplificazione saranno a Palazzo Chigi: presiederà Conte



Peso:100%

28 LE GRANDI OPERE IN STALLO

(* valore in milioni di euro)

Piemonte

☉ Tav Torino-Lione	8.400*
☉ A33 Asti-Cuneo	350
☉ Tunnel del Colle di Tenda	180

Liguria

☉ Gronda di Genova	5.000
☉ Nodo ferroviario di Genova	620
☉ Strada statale 1 Nuova Aurelia	255
☉ Nuovo ospedale di La Spezia	131,8

Toscana

☉ Terza corsia A11 tra Firenze e Pistoia	3.000
☉ Autostrada Tirrenica	1.800
☉ Sistema tangenziale lucchese	118

Basilicata

☉ Collegamento stradale Murgia-Pollino	187,8
--	-------

Campania

☉ Tratta Telesse-San Lorenzo della Napoli-Bari	250
☉ Progetto del Sarno	220

Sicilia

☉ SS117 Itinerario Nord-Sud	748
-----------------------------	-----

Lombardia

☉ Tratta Brescia-Verona Alta Velocità	1.900
☉ Autostrada Cremona-Mantova	1.020
☉ Primo lotto raccordo autostradale A4-Val Trompia	260
☉ Progetto Terzo Ponte (raccordo A21-Castelvetro piacentino)	220

Veneto

☉ Tangenziali venete Verona-Vicenza-Padova	2.200
☉ Superstrada itinerario Valsugana, Valbrenta-Bassano	760
☉ Terza corsia A22 da Verona a Modena	753

Emilia Romagna

☉ Autostrada Cispadana	1.300
☉ Raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi	600
☉ Collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo	500

Marche

☉ Collegamento tra Porto di Ancona e A14 e SS16	480
---	-----

Puglia

☉ Strada statale Maglie-Leuca	300
-------------------------------	-----

Calabria

☉ Megalotto 3 della S.S. Jonica	1.335
☉ Completamento Ospedale Morelli	114,9

TOTALE
33,2
MILIARDI DI EURO

OLTRE 600MILA
posti di lavoro in meno

Dati Ance-Sbloccacantieri.it

“ Grandi opere ferme

Secondo dati della presidenza del Consiglio per un lavoro superiore ai 100 milioni di euro si impiegano in Italia 15 anni e 6 mesi. E per un lavoro da 100mila euro ci vogliono tre anni



Peso:100%

Codice appalti, nel decreto legge subappalti e commissari straordinari

LA RIFORMA

Operazione in due fasi: ieri sì del Cdm al Ddl delega, il Dl la settimana prossima. Progetti semplificati per le manutenzioni, revisione dell'esclusione delle

offerte anomale, commissari per accelerazioni procedurali o sblocco di procedure: sono i contenuti del decreto legge che il ministero delle Infrastrutture sta definendo; il varo la prossima settimana. **Santilli** a pag. 2

Primo Piano

Dl appalti, subappalti e commissari

Operazione in due fasi. Il decreto legge la prossima settimana mentre ieri al Cdm è andato il Ddl delega **Cantone**. «Il problema è l'incapacità della burocrazia. Sbagliato prendersela con il codice, applicato al 20%»

Giorgio Santilli

ROMA

Progettazione semplificata (solo definitiva e non più esecutiva) per tutte le manutenzioni ordinarie e parte delle manutenzioni straordinarie, eliminazione dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori da parte delle imprese già in fase di offerta di gara, rimodulazione della norma sull'esclusione delle offerte anomale, eliminazione del sorteggio per individuare le imprese da invitare in gara e conferma dell'utilizzo di commissari straordinari dove siano necessarie accelerazioni procedurali o sblocco di procedure incagliate su singole opere. Sono questi i primi contenuti del decreto legge di riforma urgente del codice degli appalti che il ministero delle Infrastrutture sta mettendo a punto e che il governo dovrebbe varare la prossima settimana.

Ieri il ministro Toninelli ha avuto modo di verificare queste prime indicazioni anche al tavolo che ha avviato al Ministero delle Infrastrutture con una delegazione dei parlamentari di Lega e Cinquestelle.

Fin qui le norme "rapide" che dovrebbero entrare in vigore subito dopo l'approvazione. Ma ieri all'esame del Consiglio dei ministri è tornato anche il provvedimento "len-

to", il disegno di legge delega che dovrebbe varare una riforma complessiva del codice.

Il Ddl attribuisce al governo due anni di tempo per completare la riforma dei contratti pubblici anche se nei giorni scorsi il premier Conte ha detto di voler approvare il decreto legislativo di esercizio della delega in tempi molto più rapidi. La prima fase sarà comunque quella dell'approvazione parlamentare per cui si pensa a una corsia accelerata. Resta il rischio - sottolineato nei giorni scorsi dai sindacati e dal presidente dell'Anac, Raffaele Cantone - che un percorso di riforma troppo lungo non favorisca affatto una ripresa del settore. Anche per questo il governo ha alla fine deciso di varare il decreto legge.

L'obiettivo del Ddl è semplificare le norme, «non solo nei settori ordinari e speciali ma anche di difesa e sicurezza». La delega, si legge nella bozza della relazione, «mira a promuovere discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti» e rendere più efficienti e tempestive le procedure, per «ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche».

I decreti legislativi attuativi della delega sui contratti pubblici sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, acqui-

sendo il parere della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari e dell'Anac. I regolamenti esecutivi sono adottati entro due anni dall'entrata in vigore della legge di delega.

La bozza di disegno di legge delega è composta da due articoli, il primo dei quali articolato in sette commi. Tra gli obiettivi e i criteri della delega «restituire alle disposizioni codicistiche semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali, limitando il più possibile nel testo i rinvii alla normazione secondaria». Un riferimento anche alle linee guida dell'Anac che dovrebbero uscire ridimensionate dal processo riformatore avviato.

E proprio Cantone ieri è intervenuto sulle ipotesi di riforma. «Il problema vero è l'incapacità della burocrazia rispetto a certe sfide», ha detto. «Prendersela con il codice è sbagliato. Questo codice merita di essere emendato in molte parti, ma non è stato applicato ne-



Peso: 1-3%, 2-24%

anche per il 20%»

Intanto è pronto a Palazzo Chigi il Dpcm che dovrebbe varare la centrale di progettazione. Il premier dovrebbe firmarlo a ore.

Progettazione semplificata per tutte le manutenzioni ordinarie e parte di quelle straordinarie

LE NOVITÀ IN ARRIVO E LE TAPPE

IERI

Primo sì al Ddl delega con riforma organica

Due anni di tempo al Governo
Primo sì al Ddl delega di riforma complessiva del codice. Il governo avrà due anni per completare la riforma dei contratti pubblici. L'obiettivo è semplificare le norme, «non solo nei settori ordinari e speciali ma anche di difesa e sicurezza». La delega punta a «promuovere discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti» e rendere più efficienti e tempestive le procedure, per «ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere»

LA PROSSIMA SETTIMANA

Il decreto legge per gli appalti

Semplificazioni in arrivo
Progettazione semplificata (solo definitiva e non più esecutiva) per tutte le manutenzioni ordinarie e parte di quelle straordinarie, eliminazione dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori da parte delle imprese già in fase di offerta di gara. Sono alcuni dei contenuti del decreto legge di riforma urgente del codice appalti che il ministero delle Infrastrutture sta mettendo a punto e che il governo dovrebbe varare la prossima settimana.

A PALAZZO CHIGI

Centrale progetti decreto alla firma

Sul tavolo di Conte
È pronto a Palazzo Chigi il decreto del Presidente del consiglio che deve varare la centrale di progettazione con 300 tecnici. Il provvedimento è sul tavolo di Giuseppe Conte che potrebbe firmarlo già oggi o comunque nelle prossime ore. Sul decreto c'era stato a lungo un braccio di ferro fra il Mef e il ministero delle Infrastrutture: entrambi rivendicavano la nuova struttura. Nelle bozze circolate nei giorni scorsi la spuntava il Mef, con la struttura al Demanio



Chiarimenti dell'Anticorruzione sull'applicazione della disciplina dell'art. 50 del Codice

Gare, clausole sociali negli atti

Stabilità occupazionale esclusa per subappalti e consulenze

Pagina a cura
DI **ANDREA MASCOLINI**

La clausola sociale (sulla stabilità del personale nel contratto di appalto) è esclusa per gli appalti di servizi di natura intellettuale e per il personale utilizzato dall'impresa subappaltatrice del contratto cessato; la clausola sociale deve essere inserita nella documentazione di gara, deve essere accettata espressamente e inserita nel contratto d'appalto. Sono questi alcuni dei punti di maggiore rilievo contenuti nelle linee guida n.14 emesse dall'Autorità anticorruzione (Anac) con la deliberazione del 13/2/2019 n.114.

Le linee guida riguardano la disciplina dettata dall'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici che prevede che le stazioni appaltanti inseriscano, negli atti di gara, specifiche clausole per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; in realtà poi altre clausole sociali sono ammesse in ossequio all'articolo 3, comma 1 lettera qqq) del codice appalti.

La linea guida ha chiarito innanzitutto che dall'ambito di applicazione oggettivo (appalti di lavori e servizi) sono esclusi i servizi di natura intellettuale «che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, come ad esempio

il brokeraggio assicurativo e la consulenza». Questo accade, ha detto l'Anac nei casi in cui, anche eventualmente in parallelo all'effettuazione di attività materiali, il fornitore elabora soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse». E ha chiarito quindi che non è sufficiente a qualificare un servizio come «intellettuale» la sola presenza di un obbligo di iscrizione ad un albo professionale.

La linea guida ha chiarito che la disciplina si applica anche ai settori speciali; inoltre, la clausola sociale, ha detto l'Anac, non può essere applicata al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici. Dal punto di vista procedurale la clausola sociale, inserita nella documentazione di gara, deve essere accettata dall'operatore economico e inserita nel contratto; il contratto però deve essere assimilabile a quello in essere e l'applicazione della clausola «non deve determinare un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento» perché «l'obbligo deve essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponente nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e

con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore».

Per parte sua la stazione appaltante deve prevedere che il concorrente alleggi all'offerta un progetto di assorbimento che deve indicare concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale e deve indicare, fra gli altri, i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, Ccnl applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro.

L'Anac ha chiarito che la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile. Non è invece legittima l'esclusione se l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa.

—© Riproduzione riservata—



Peso:36%

Segnalazione dell'Anac inviata al governo e al parlamento

Sanzioni da uniformare su varianti contrattuali

Occorre uniformare le sanzioni in capo alle stazioni appaltanti per il ritardo o la mancata comunicazione delle varianti e delle modifiche contrattuali; chiarire i poteri dell'Autorità in caso di accertamento dell'illegittimità della variante. Lo ha chiesto l'Anac con la segnalazione n.4 inviata a governo e parlamento per semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri amministrativi in merito alla disciplina delle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106 del codice appalti.

L'Autorità ha rilevato in primo luogo un disallineamento tra le norme in materia di comunicazione all'Anac (delle variazioni contrattuali) e il regime sanzionatorio, rispetto alla disciplina sul funzionamento della dati sui contratti pubblici.

L'Autorità ha suggerito quindi, in primo luogo di allineare la disciplina in tema di trasparenza (comma 8 dell'art. 106) per le modifiche contrattuali concernenti lavori, forniture e servizi supplementari (cosiddette de minimis), incluse quelle relative ad errori progettuali, estendendo l'obbligo di comunicazione all'Anac entro 30 giorni (pena irrogazione di sanzioni variabili da 50 a 200 euro per ogni giorno di ritardo) anche per le varianti in corso d'opera per le quali oggi, se di importo inferiore alla soglia Ue e all'importo del 10% del valore del contratto, si prevede la comunicazione da parte del Rup all'Osservatorio dell'Anac e, se relative a contratti sopra soglia e eccedenti il 10%, sono trasmesse dal Rup all'Anac unitamente al progetto esecutivo (da notare che in questi casi il regime sanzionatorio è quello generale e non quello del comma 8).

Uniformato quest'obbligo di comunicazione, la segnalazione ha affrontato il tema della trasmissione all'Autorità dei dati informativi relativi alle modifiche contrattuali per il quale ritiene di interesse prioritario evitare sovrapposizioni di oneri informativi a carico delle stazioni appaltanti e di omogeneizzare il sistema di acquisizione dei dati informativi alla banca dati nazionale di contratti pubblici (Bdncp). A tale scopo, l'Anac ha suggerito di modificare la norma inserendo un espresso rinvio all'articolo 213, comma 9, ovvero con la precisazione che «l'Autorità, con propria deliberazione, individua, ai sensi dell'art. 213, comma 9, le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione delle informazioni previste dal comma 8 e dal comma 14 del medesimo art.106».

Infine, per uniformare il diverso regime sanzionatorio previsto per le modificazioni del contratto diverse dalle varianti in corso d'opera, l'Anac ha proposto di eliminare dall'art. 106, comma 8, la sanzione da ritardo e di sostituire la relativa disposizione con il rinvio alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 213, comma 13 (da 500 a 50 mila euro), come previsto per il caso di omessa comunicazione delle varianti in corso d'opera.

Nella segnalazione si suggerisce, inoltre, di chiarire che l'eventuale accertamento, da parte dell'Autorità, di una variante contrattuale illegittima non costituisce una ulteriore fattispecie sanzionatoria (in aggiunta all'ipotesi di ritardo od omissione della comunicazione della variante stessa).

— © Riproduzione riservata —



Peso:27%

Nuove tariffe Inail, a perderci è l'edilizia

La revisione delle tariffe Inail premia il settore artigianato con una riduzione di circa 16 euro di premio ogni 1.000 di retribuzione, in termini medi. Segue il settore industria (-8,52 euro), terziario (-8 euro) e altre attività (-2 euro circa). Sempre in media, la revisione appare più conveniente dello sconto del cuneo, ex legge n. 147/2013, pari per quest'anno al 15,24% (anche più facile, perché non c'è domanda da fare). A rimetterci è il solo settore edile, a causa della perdita dello sconto dell'11,5%: se con la tariffa 2000 su 1.000 euro di retribuzione il premio dovuto era di 97,52 euro, con la nuova tariffa 2019 il premio è salito a 110 euro. La revisione ha decretato lo stop allo sconto del «cuneo», per il 2019 pari al 15,24%, e che era fruibile proprio nell'attesa dell'entrata in vigore della nuova tariffa. Inoltre, la legge bilancio 2019 ha stabilito che dal 1° gennaio 2019 la riduzione contributiva riservata al settore edile, pari all'11,5%, non si applica più ai premi Inail. Si ricorda che tale riduzione si applicava ai datori di lavoro con operai a 40 ore settimanali e alle cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, regolari nei confronti di Inail, Inps e casse edili e in possesso del Durc.

Ragionando in termini di tassi medi, la revisione conduce a una generalizzata riduzione dei premi per tutte le gestioni. Come si vede in tabella, la differenza tra i tassi medi della vecchia tariffa con quelli della

nuova tariffa è più marcata per il settore artigianato, con un risparmio del 15,7 per mille. Il che vuol dire che, su 1.000 euro di retribuzione, fino al 2018 il premio era di 57,49 euro, dal 2019 è di 41,79 euro, ridotto quindi di 15,7 euro. La nuova tariffa è più conveniente anche considerando lo sconto del cuneo (ultima colonna in tabella). Restando sul settore artigianato, il premio dovuto dal 2019 su 1.000 euro di retribuzione è di 41,79 euro; applicando la vecchia tariffa e lo sconto del cuneo, il premio sarebbe stato di 48,73 euro. Il confronto è invece negativo nel caso del settore edile, per via dell'abolizione dello sconto dell'11,50%. Il settore paga oggi un premio del 110 per mille (quindi 110 euro su 1.000 di retribuzione) invece del 130 per mille (130 euro su 1.000 di retribuzione). Tuttavia, oggi non conta più sugli sconti dell'11,5% (che riduceva il premio di 14,95 euro) e del 15,24% (che riduceva il premio di altri 17,53 euro). Con il risultato che se fino al 2018 il premio dovuto, per 1.000 di retribuzione, è stato pari a 97,52 euro, oggi è salito a 110 euro.

Carla De Lellis

Il confronto fra tassi medi

Gestione	Tasso medio Tariffa 2019	Tasso medio Tariffa 2000	Differenza	Tasso medio con cuneo (1)
Industria	26,41‰	34,93‰	-8,52‰	29,61‰
Artigianato	41,79‰	57,49‰	-15,7‰	48,73‰
Terziario	9,35‰	17,41‰	-8,06‰	14,76‰
Altre attività	9,10‰	10,86‰	-1,76‰	9,21‰

(1) Tassi medi scontati del 15,24%, nell'ipotesi in cui fosse rimasto in vigore il «cuneo»



Peso: 26%

«Nelle costruzioni persi 620 mila posti» Ora l'Ance si prepara alla mobilitazione

IL RAPPORTO

ROMA Undici anni di crisi economica hanno portato il mondo dell'edilizia a perdere 69 miliardi di euro di investimenti e 620 mila posti di lavoro. E «l'emorragia non si arresta», dice l'Ance. Nei primi nove mesi del 2018, le Casse edili evidenziano una diminuzione dello 0,3 per cento dei lavoratori iscritti e dello 0,9 per cento del numero di ore lavorate. Dal 2008 in avanti hanno chiuso oltre 120 mila aziende. Ad entrare nel dettaglio dell'Osservatorio sulle costruzioni presentato ieri dall'Associazione nazionale dei costruttori edili, tra l'anno di inizio della crisi e lo scorso anno, c'è stata una riduzione di 36 miliardi di euro di investimenti nelle nuove costruzioni residenziali, di 15 miliardi nelle costruzioni non residenziali private e di 26 miliardi in opere pubbliche, pari al 54 per cento dell'interno mercato. È un grido di dolore quello che si leva dagli imprenditori edili, che parte dagli anni trascorsi per guardare avanti.

LA PROTESTA

L'Ance attende di incontrare il

premier Giuseppe Conte e dice pronta a mobilitarsi per sbloccare le opere pubbliche. «Abbiamo in programma una sorta di "guerriglia urbana civile" - annuncia il presidente Gabriele Buia - perché è ora di dire basta al blocco degli investimenti sulle opere pubbliche e al peso ormai insostenibile della burocrazia».

La mobilitazione delle imprese dovrebbe partire dopo lo sciopero generale indetto dai sindacati dell'edilizia per il 15 marzo proprio per rilanciare le grandi opere: a caratterizzarla, il posizionamento degli striscioni tipici dei lavori in corso sulle opere pubbliche bloccate.

Il 2018 - spiega l'Associazione, numeri alla mano - è andato peggio del previsto, con un -3,2 per cento di investimenti nelle opere pubbliche.

LO SCENARIO

Quanto al 2019, secondo gli analisti, non ci sarà la crescita in cui si sperava. L'Ance prevede un calo di 1,3 miliardi di euro di investimenti nel settore delle costruzioni, rispetto allo scenario di partenza, con un livello di investimenti in costruzioni in crescita (reale) del solo

1,1 per cento.

Si prevedono investimenti in nuove costruzioni residenziali per circa 400 milioni di euro in meno rispetto alle previsioni di dicembre; investimenti in costruzioni non residenziali private per 500 milioni in meno; investimenti in opere pubbliche per 400 milioni in meno. E i "rischi maggiori" sono rimandati al 2020, per cui la previsione è di uno stallo intorno allo zero per cento reale.

Numeri che arrivano proprio nel giorno in cui il Centro studi di Confindustria calcola che il Pil potrebbe crescere di oltre l'1 per cento in tre anni con la riapertura dei cantieri, con un impatto espansivo sulle costruzioni e su diversi altri settori oltre che sull'occupazione.

**SONO VENUTI MENO
69 MILIARDI DI EURO
DI INVESTIMENTI
IL PRESIDENTE BUIA
ANNUNCIA «UNA CIVILE
GUERRIGLIA URBANA»**

**Gabriele Buia,
presidente dell'Ance**



Peso: 19%

Clausole sociali limitate dalla libertà organizzativa

APPALTI PUBBLICI

Le linee guida Anac tengono conto delle esigenze del subentrante

Giampiero Falasca

Le clausole sociali possono essere inserite negli appalti pubblici, ma non possono comprimere in maniera eccessiva la libertà organizzativa dell'impresa subentrante. Questo il messaggio proveniente dalle linee guida Anac sugli appalti pubblici «sopra soglia», approvate con delibera 114 del 13 febbraio 2019.

Il documento fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni sui criteri da seguire per dare attuazione all'articolo 50 del Codice appalti, indicazioni che, pur non essendo vincolanti, sono particolarmente autorevoli. Secondo questa norma, le stazioni appaltanti devono inserire nella lex specialis di gara specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

L'Anac, in linea con gli orientamenti maggioritari della giurisprudenza amministrativa, si preoccupa di tutelare la libertà organizzativa

delle imprese che subentrano. In particolare, secondo le linee guida, la clausola sociale è legittima solo se riguarda un contratto «oggettivamente assimilabile» a uno preesistente, mentre non può essere inserita se tra i rapporti sussista un'oggettiva e rilevante incompatibilità. Inoltre l'applicazione della clausola sociale non può comportare un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente: tale obbligo deve essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario, deve essere compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo appaltatore.

L'Anac si preoccupa anche di garantire, ai soggetti che vogliono subentrare nell'appalto, di conoscere i dati del personale da assorbire. Pertanto viene richiesto alla stazione appaltante di indicare gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta e i dati relativi al personale utilizzato nel contratto precedente (numero di unità, monte ore, Ccnl applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione degli assunti in base alla

legge 68/1990 mediante agevolazioni contributive).

I concorrenti, inoltre, hanno il diritto di richiedere in modo analitico tutti gli ulteriori dati ritenuti necessari per mettere a punto l'offerta.

Sempre nell'ottica di garantire un'applicazione «sostenibile» della clausola sociale, Anac chiarisce che il concorrente deve allegare all'offerta un progetto di assorbimento per illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale (numero dei lavoratori, inquadramento e trattamento economico).

Spesso i contratti collettivi già regolano la clausola: per garantire il loro coordinamento con i bandi di gara, le linee guida stabiliscono che, in caso di sovrapposizione tra norme diverse, prevale l'applicazione prevista dal Ccnl prescelto dall'operatore economico (se è più favorevole).

Il documento si chiude con una doppia indicazione: la mancata accettazione della clausola sociale comporta l'esclusione dalla gara, ma un'esclusione non può mai fondarsi solo sulla richiesta di applicare la clausola nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa.



Peso: 11%

PRECOMPILATA

Bonus in condominio, invii fino all'8 marzo

Agli amministratori più tempo per inviare i dati sugli interventi alle parti comuni
Saverio Fossati

Otto giorni in più non sono pochissimi ma neanche molti, considerando che le specifiche tecniche sono arrivate da poco e a molti dubbi non è stata data risposta. Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate di ieri, d'intesa con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha spostato da oggi all'8 marzo il termine per l'invio, da parte degli amministratori di condominio, dei dati re-

lativi ai lavori su parti comuni per cui spettano le detrazioni fiscali per lavori edilizi, risparmio energetico, smasbonus e manutenzione giardini.

Il provvedimento (prot. n. 48597/2019) è stato adottato, si legge nel comunicato delle Entrate, per venire incontro alle esigenze manifestate dalle associazioni di categoria (è stata soprattutto Anaci a chiederlo con forza). Comunque, la pratica e l'esperienza delle associazioni di categoria e i suggerimenti che circolano sul web (si veda anche il nostro giornale online www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com) restano indispensabili per non sbagliare.

La proroga, comunque, sottoline-

ano le Entrate, non compromette la tempistica per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Più nello specifico, per effettuare la trasmissione gli amministratori di condominio devono utilizzare le nuove specifiche tecniche implementate, a partire da quest'anno, con ulteriori informazioni per consentire una compilazione che tenga conto delle novità del 2018: soprattutto, il bonus giardini e la cessione del credito d'imposta.



Peso: 8%

Primo Piano

LA REAZIONE AGLI IMPEGNI DEL PREMIER

Ance: bene accelerare sui cantieri, subito modifiche al codice appalti

Il rapporto: dalla manovra taglio di un miliardo agli stanziamenti per il 2019
Giorgio Santilli

ROMA

Bene l'impegno diretto del Presidente del Consiglio a rilanciare gli investimenti pubblici come priorità assoluta della politica economica del governo, bene la volontà del premier di confrontarsi con l'Ance prima di varare il decreto legge di riforma del codice appalti, «ma ora servono decisioni rapide, perché il rimbalzo continuo di notizie che si vuole intervenire sul codice senza poi intervenire non aiuta». Gabriele Buia, presidente dell'Ance, l'associazione nazionale dei costruttori, apprezza le molte iniziative avviate dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e annunciate nell'intervista al Sole 24 Ore pubblicata ieri. È un bene che gli investimenti siano tornati al centro dell'azione del governo e che vengano considerati una leva insostituibile di crescita economica mentre il premier riorganizza la squadra per rendere più efficiente la macchina e si assume direttamente il coordinamento delle azioni ministeriali.

Ora, però, bisogna correre per ridurre la distanza fra gli annunci e i fatti, fra le aspettative e le azioni che producono risultati concreti. Buia porta ad esempio del gap da colmare fra annunci e risultati lo studio che l'ufficio studi dell'Ance ha appena concluso e che sarà presentato oggi come un capitolo dell'Osservatorio congiunturale dell'associazione: una meticolosa ricognizione delle norme e delle tabelle sugli stanziamenti per investimenti infrastrutturali della legge di bilancio 2019. «Al termine di questo lavoro abbiamo scoperto, con grande sorpresa - sintetizza Buia - che i 3,5 miliardi di risorse aggiuntive che erano state annunciati dal governo e inseriti per il 2019 nel primo disegno di legge di bilancio si sono tramutate, dopo la trattativa con l'Europa e l'approvazione definitiva della manovra, in una riduzione secca di un miliardo di fondi rispetto a quanto già era stato stanziato in passato per il 2019. Quindi non solo non sono state aggiunte risorse, come era stato promesso, ma sono state tagliate anche quelle previste, andando a drenare risorse già stanziare per il 2019 in favore di Ferrovie dello Stato, Anas e altri enti di investimento». La cifra finale

della riduzione di un miliardo degli stanziamenti 2019 è del tutto inedita e sorprendente perché le stime che erano state fatte, dalla stessa Ance e da numerosi analisti, a una prima lettura della legge di bilancio dopo il via libera definitivo parlavano di un incremento di risorse ridotto a 500 milioni rispetto ai 3,5 miliardi.

Questa scoperta rafforza la convinzione dell'Ance che sia necessario non solo un confronto serrato e preventivo fra governo e imprese sulle misure da varare, ma che occorra anche un monitoraggio continuo delle modalità in cui proposte e prime misure vengono poi tradotte in attuazione. «Apprezziamo - dice Buia - il metodo proposto dal presidente del consiglio e pensiamo ci debba essere il confronto preventivo per favorire non una corporazione o una categoria economica, bensì l'interesse generale del Paese che in questo momento significa in primo luogo crescita, occupazione e un Paese più efficiente».

Ance. Il presidente Gabriele Buia apprezza le accelerazioni del premier sugli investimenti ma insiste sulla necessità di varare subito misure di modifica al codice appalti

L'INTERVISTA A CONTE



IL SOLE 24 ORE, 26 FEBBRAIO 2019, PAG. 2 E 3

In una intervista esclusiva sul Sole 24 Ore di ieri il premier Giuseppe Conte ha affrontato i problemi delle grandi opere: lavori bloccati? «È arrivato il momento di premere sull'acceleratore sul fronte delle infrastrutture». La riforma del codice degli appalti? «In settimana invieremo al Parlamento una legge delega, poi procederemo speditamente con un decreto legislativo che conterrà una riforma organica del codice degli appalti, ma, parallelamente, abbiamo elaborato uno schema di decreto legge per riavviare, già dalle prossime settimane, vari cantieri».



Spesa prevista per maggiori investimenti

Dati 2019. In migliaia di euro



Fonte: Ance



Peso: 20%

IL VICEMINISTRO RIXI ALL'EVENTO GENOVESE DEI CONSULENTI

Codice appalti prima delle Europee

Modificare il codice degli appalti prima delle elezioni europee. Ma senza pregiudicare il lavoro delle imprese e garantendo la continuità delle opere. L'obiettivo è il sostegno alla liquidità delle aziende edili; per questo, è ipotizzabile la costituzione di un fondo dedicato al comparto delle costruzioni. E' l'annuncio fatto dal viceministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, intervenuto durante «verso il Festival del lavoro», l'evento organizzato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro andato in scena ieri a Genova. «Vogliamo intervenire prima delle europee, almeno con alcune modifiche che ci permettano di sbloccare una serie di fondi. Vogliamo farlo con dei cambiamenti puntuali, che non obblighino l'impresa a ristudiarsi un nuovo codice degli appalti. Questo per evitare la chiusura di progetti già avviati». Un altro aspetto trattato dal viceministro è il sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese che intraprendono gare pubbliche: «è fondamentale riuscire ad erogare liquidità alle imprese, in particolare quelle edili. Le possibilità sono molte: si potrebbe arrivare alla definizione di un fondo destinato proprio a questo obiet-

tivo. Ma, in generale, bisogna eliminare concetti come quello del massimo ribasso, che nella sostanza è ancora presente. Le direttrici fondamentali sono certezza dei tempi, progettazione di qualità e rispetto dei margini aziendali; realizzare opere pubbliche non deve essere un'esclusiva dei grandi gruppi». L'annuncio è stato accolto con favore da Armando Zambrano, coordinatore della Rete delle professioni tecniche che, però, alza l'attenzione sulla centrale unica di progettazione: «accogliamo con favore la possibile modifica del

codice, basta che non venga snaturato il principio fondante del progetto, ovvero la centralità della progettazione, che vuol dire fare progetti di qualità che rispettino tempi e costi prestabiliti, redatti da professionisti. La centrale unica di progettazione», conclude Zambrano» sotto questo aspetto, non è la soluzione migliore perché non avrà le condizioni e le capacità per coordinare progetti in tutta Italia e potrebbe creare delle disparità a livello territoriale».

Michele Damiani (da Genova)



Edoardo Rixi



Peso: 26%

Bonus casa, dati a Enea con rinvio al 1° aprile

È prorogato al 1° aprile 2019 il termine per la trasmissione dei dati, attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it, per tutti gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 (detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del dpr 917/86 per le ristrutturazioni edilizie). Lo ha reso noto l'Enea con un comunicato sul proprio sito www.enea.it (si veda *ItaliaOggi Sette* del 25 febbraio 2019).



Peso: 5%

Norme & Tributi

L'irregolarità formale non può giustificare un Durc negativo

**TRIBUNALE DI ROMA
Inps condannata
dal tribunale di Roma:
il debito era inesistente**

Giampiero Falasca

L'Inps non può negare il Durc solo perché il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di correggere una incongruenza intrinseca di una denuncia contributiva: il rifiuto del documento unico di regolarità contributiva, in tale ipotesi, deve essere considerato illegittimo per mancanza di fondamento normativo, contraddittorio e privo di razionalità e ragionevolezza. Con queste considerazioni il tribunale di Roma (sentenza 1490/2019) traccia in maniera coraggiosa e innovativa i confini entro i quali deve muoversi l'istituto di previdenza.

La cooperativa a Capo, già Capodarco, si è vista rilasciare un Durc negativo dall'Inps in merito a un debito contributivo di 3.284 euro. Tale debito era, in realtà, inesistente, in quanto avrebbe dovuto essere com-

pensato con un credito (l'importo effettivamente dovuto era di poche centinaia di euro, ed era stato saldato, seppure in ritardo).

Secondo la sentenza, il Durc negativo può essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali che investano gli obblighi contributivi, mentre non può riguardare semplici errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, come previsto dal Dm 30 gennaio 2005. Inoltre, prosegue la sentenza, non esiste una norma che impedisce il rilascio del Durc di fronte a irregolarità meramente formali, nelle quali l'azienda non ha ommesso una denuncia contributiva ma ha commesso solo un errore - di importo modesto - nella quantificazione di quanto dovuto. In tale ipotesi non si può parlare di denuncia infedele (e tantomeno omissa), posto che in linea di principio l'Inps, svolgendo gli opportuni accertamenti, potrebbe verificare dove sta l'errore.

In questa ottica, secondo il tribunale, l'articolo 3, comma 2 del Dm del 2005 va letto nel senso che l'Inps può rilevare in sede di rilascio del Durc solo inadempienze che abbia già formalmente accertato e comunicato, senza che il contribuente abbia tempestivamente reagito con i prescritti rimedi amministrativi e giurisdizionali. Una diversa inter-

pretazione del sistema integrerebbe un chiaro aggiramento del principio, espresso dal Dm, che il Durc non può essere negato nemmeno per una inadempienza contributiva sostanziale, se questa è controversa in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.

Il sistema normativo, conclude il tribunale, persegue un bilanciamento tra la necessità di accertamento immediato della situazione contributiva dell'impresa e la necessità che il contribuente non si veda negare il documento per inadempienze inesistenti, dando per esistenti le violazioni già accertate e comunicate alla data della richiesta.

Pertanto, negare il Durc solo perché il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di mettere capo a una incongruenza intrinseca, oltre a essere giudicato illegittimo per mancanza di fondamento normativo (e le circolari non sono fonti di diritto oggettivo: Cassazione 15482/2018, 10595/2016), viene definito dalla sentenza «contraddittorio e non riconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità e ragionevolezza». Infine, il giudice precisa che i Durc sono attestazioni di scienza e pertanto, non si può applicare a tali atti la categoria dell'annullabilità.



Peso: 11%

LAVORI PUBBLICI

Project financing, il promotore escluso dalla gara perde anche il diritto di prelazione

Roberto Mangani

Il Tar Friuli contraddice l'orientamento precedente. Resta da chiarire l'utilità della partecipazione del promotore alla gara con le soluzioni alternative

Al soggetto promotore di un'iniziativa in project financing che abbia successivamente partecipato alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione e ne sia stato escluso non va riconosciuto il diritto di prelazione nei confronti dell'aggiudicatario. È questo il principio sancito dal Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 12 febbraio 2019, n. 67, che affronta una questione controversa, anche a causa di una normativa di riferimento che suscita più di un dubbio e che pone conseguenti problemi applicativi.

Il fatto

A seguito di una proposta di project financing avanzata da un privato veniva indetta una procedura aperta per l'affidamento di una concessione di servizi relativi alla gestione di una piscina comunale e all'esecuzione dei lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione.

A fronte dell'aggiudicazione a favore di uno dei partecipanti alla procedura il soggetto promotore esercitava il diritto di prelazione, dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Quest'ultimo tuttavia contestava la legittimità dell'esercizio del diritto di prelazione. Alla base di tale contestazione vi era la circostanza che, nell'ambito della procedura di gara svolta, il promotore non era stato ammesso alla fase di valutazione dell'offerta economica, in quanto sotto il profilo tecnico la sua offerta non aveva superato la soglia di sbarramento indicata negli



atti di gara.

In sostanza il promotore non aveva concluso positivamente la sua partecipazione alla procedura, nel senso che non aveva trovato utile collocamento nella graduatoria finale. Ciò corrispondeva nella sostanza a un'esclusione dalla procedura; di conseguenza, al promotore non andava riconosciuto il diritto di prelazione, che presuppone la partecipazione alla procedura di gara fino alla fase finale della stessa.

In sostanza il ricorrente ha sostenuto che il riconoscimento del diritto di prelazione presuppone una partecipazione effettiva alla gara, da intendersi come presentazione di un'offerta tecnico – economica idonea ad essere comparata con quelle degli altri partecipanti.

Di conseguenza avrebbe errato l'ente appaltante nel riconoscere al promotore la qualifica di partecipante alla procedura, ancorché la sua offerta non avesse ottenuto il punteggio minimo necessario a superare la soglia di sbarramento prevista dal bando per accedere alla successiva fase di apertura e valutazione delle offerte economiche.

L'esclusione dalla gara implica sia – come ovvio – l'impossibilità di aggiudicazione sia l'impossibilità di esercizio del diritto di prelazione ove la concessione venga aggiudicata ad altro soggetto. Ciò in quanto l'esercizio del diritto di prelazione presuppone giuridicamente ma anche logicamente che l'offerta del promotore sia comparabile con quella dell'originario aggiudicatario, presupposto che viene meno qualora detta offerta sia esclusa in una determinata fase della procedura.

Promotore e diritto di prelazione

Le considerazioni svolte dal ricorrente sono state sostanzialmente condivise dal giudice amministrativo. Quest'ultimo ha aderito all'assunto di fondo secondo cui il diritto di prelazione riconosciuto al promotore implica la sua partecipazione a tutte le fasi di gara e l'inserimento in graduatoria.

Viene quindi contraddetta l'affermazione contenuta in un precedente giurisprudenziale secondo cui la norma che riconosce



il diritto di prelazione in capo al promotore non contempla alcuna conseguenza negativa, né tanto meno il venir del diritto di prelazione, per l'ipotesi in cui lo stesso sia stato escluso dalla gara (Tar Abruzzo, 12 marzo 2015, n. 113).

Secondo il Tar Friuli Venezia Giulia la norma di legge che attribuisce il diritto di prelazione implica che tra promotore e originario aggiudicatario debba sussistere una relazione diretta. E la stessa si avrebbe solo tra due offerenti entrambi utilmente collocati in graduatoria.

Sempre secondo il giudice amministrativo la sussistenza di una posizione qualificata, costituita da un'utile collocazione in graduatoria, rappresenta presupposto imprescindibile per poter esercitare il diritto di prelazione.

Al contrario, ammettere che il diritto di prelazione possa essere esercitato dal promotore anche se lo stesso sia stato escluso dalla gara comporterebbe un vulnus ai principi di concorrenzialità e di par condicio, in quanto il promotore potrebbe limitarsi ad una partecipazione di mera forma, presentando un'offerta non competitiva e che non necessariamente deve essere confrontabile con le altre.

In questo modo verrebbero meno le condizioni per un effettivo confronto concorrenziale, producendosi un significativo indebolimento della posizione dell'amministrazione concedente e, in ultima analisi, la compromissione dell'interesse pubblico.

Da qui la conclusione: solo il promotore che ha presentato un'offerta valutata in tutte le sue componenti e che quindi ha superato positivamente tutte le fasi della gara ha titolo di essere ritenuto "non aggiudicatario" e come tale investito del diritto di prelazione.

Le "strane" norme sul diritto di prelazione

Il ragionamento sviluppato dal giudice amministrativo suscita qualche perplessità. Tuttavia la posizione assunta trova il suo fondamento nello stesso quadro normativo che disciplina il diritto di prelazione, che si caratterizza per alcune previsioni che sembrano pregiudicare la linearità dello stesso.



L'articolo 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016 prevede che gli operatori privati possano presentare alle amministrazioni proposte relative alla realizzazione di opere in project financing. La proposta deve contenere un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico – finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Qualora l'amministrazione valuti positivamente la fattibilità della proposta si procede con lo svolgimento di una procedura di gara, in cui viene posto a base della stessa il progetto di fattibilità. In sede di gara le offerte devono contenere una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché eventuali varianti al progetto di fattibilità.

Qualora all'esito della gara l'originario promotore non risulti aggiudicatario, allo stesso è riconosciuto il diritto di prelazione, esercitando il quale diviene aggiudicatario qualora si impegni ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario originario.

È altresì previsto che qualora il proponente eserciti il diritto di prelazione è tenuto a pagare all'originario aggiudicatario un importo per le spese sostenute per la presentazione dell'offerta; mentre qualora non lo eserciti dovrà essere rimborsato delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.

Il quadro così delineato ha una sua linearità. Vi è tuttavia un'ulteriore previsione che altera questa coerenza: si tratta della disposizione secondo cui alla gara svolta sulla base del progetto di fattibilità del promotore deve essere invitato quest'ultimo.

Questa previsione da un lato si pone fuori dalla logica che ispira il riconoscimento del diritto di prelazione; dall'altro impone al promotore un'incombenza di cui non si comprende l'utilità pratica.

Sotto il primo profilo occorre considerare che il riconoscimento del diritto di prelazione a favore del promotore si configura in termini di attribuzione di una posizione di vantaggio a fronte della circostanza che lo stesso si è fatto parte attiva nel presentare la



proposta.

In questa logica non si vede perché l'originario promotore debba partecipare alla successiva gara, mettendosi in competizione con gli altri concorrenti pur essendo titolare di una situazione di vantaggio nei confronti di questi ultimi.

Sembrerebbe più coerente che il promotore resti estraneo alla gara limitandosi ad attenderne gli esiti e decidendo poi sulla base degli stessi e tenuto conto della sua posizione privilegiata se esercitare o meno il diritto di prelazione.

D'altra parte non si comprende quale valore aggiunto possa derivare dalla partecipazione del promotore alla gara. I contenuti dell'offerta richiesti ai concorrenti, infatti, ricalcano i contenuti della proposta originaria, per cui in sede di offerta il promotore non potrà che riprodurli in maniera fedele.

In sostanza la funzione della gara è quella di sollecitare il mercato per verificare se vi siano altri soggetti concretamente interessati alla realizzazione dell'intervento individuato dal promotore e a quali condizioni. Ma proprio per questa sua funzione non sembra coerente chiamare a partecipare alla gara il soggetto che, proprio perché ha presentato la proposta originaria, è per definizione interessato alla sua attuazione e ha già illustrato nella stessa le relative condizioni.

Si deve quindi concludere che la norma che prevede la partecipazione alla gara del promotore suscita perplessità e rischia di produrre degli effetti distorsivi ma anche difficoltà interpretative, come peraltro reso evidente dalla sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




CITTÀ E URBANISTICA

Privacy: il garante dice no all'accesso civico generalizzato sulle pratiche Scia e Cila

Mau.S.

Alt alla conoscibilità dei dati contenuti nelle pratiche edilizie diverse dal permesso di costruire da parte di chi non ha un interesse qualificato

Non è possibile accedere ai dati personali completi contenuti nei titoli abilitativi edilizi (Scia e Cila) sulla base di una mera richiesta di accesso civico generalizzato. Lo ribadisce il Garante per la protezione dei dati personali nel parere fornito a un Comune dell'Emilia-Romagna in merito alla decisione di respingere parzialmente una richiesta di accesso civico alle Scia e alle Cila, presentata da una impresa privata.



La richiesta di copia completa delle pratiche edilizie, ricostruisce un'annota dello stesso Garante, era stata presentata una prima volta al Comune, che aveva però risposto fornendo solamente una sintesi con dati aggregati, depurati di quelli personali, al fine di non arrecare un possibile pregiudizio alla privacy delle persone interessate. L'impresa, supportata dal Difensore civico regionale dell'Emilia-Romagna, aveva contestato la decisione e chiesto il



Peso:46-60%,47-57%

riesame della pratica. Il Garante privacy aveva invece sostenuto la correttezza della scelta dell'amministrazione cittadina.

Nel proprio parere, l'Autorità ha innanzitutto chiarito che, «diversamente da quanto indicato per altre pratiche edilizie, come i permessi a costruire, la normativa non prevede lo stesso regime di conoscibilità per la Cila e la Scia, come per quelle utilizzate nel caso di opere di manutenzione straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo».

Il Garante ha quindi sottolineato che la generale conoscenza delle informazioni riportate nelle Scia e nelle Cila, «considerando la quantità e qualità dei dati personali contenuti – come data e luogo di nascita, codici fiscali, residenza, e-mail, pec, numeri di telefono fisso e cellulare, documentazione tecnica sugli interventi - avrebbe potuto determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati» .

Nel corso dell'istruttoria, il Garante ha inoltre rilevato che l'impresa richiedente – che ha tra le sue attività quella di conduzione di campagne di marketing e web marketing, nonché la fornitura di servizi di gestione dei programmi di fidelizzazione e affiliazione commerciale - aveva presentato la stessa domanda in maniera sistematica, per più periodi, a diversi enti locali.

L'Autorità, ha così confermato, anche alla luce della normativa e delle stesse linee guida Anac, la correttezza dell'operato del Comune, nel valutare l'esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati delle persone interessate – ad esempio i proprietari, gli usufruttuari e tecnici incaricati – e fornendo di conseguenza solo una sintesi delle pratiche richieste. Ha comunque rimarcato che «tale decisione sull' "accesso civico generalizzato" non impedisce di accedere ai documenti amministrativi completi a chi dimostri di avere un interesse qualificato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sblocca lavori Alt al codice appalti, raffica di commissari

Giornale chiuso alle ore 22,30

Il governo stringe i tempi sugli investimenti pubblici: l'obiettivo è sbloccare i 150 miliardi già destinati in prevalenza alle infrastrutture mai partite. La novità è l'accordo fra il premier Conte e i vice Di Maio e Salvini: la prossima settimana è atteso il varo di un decreto legge che avvii la riforma del codice degli appalti, bloccando alcune norme che creano maggiori difficoltà. Previsto l'uso a tappeto di commissari *ad acta* in tut-

ti i casi in cui si presentino ostacoli a procedere con l'iter dell'opera.

Intanto Gaetano Maccaferri (Assonime) avverte: semplificare l'iter degli investimenti per evitare la recessione. Ma è velleitario pensare di ripartire in fretta bloccando i vecchi progetti. **Santilli** a pag. 6

RILANCIO DELL'ECONOMIA

La prossima settimana
decreto legge per investire
150 miliardi di risorse

Ricorso a commissari
in tutti i casi di ostacoli
all'iter dell'opera

Maccaferri (Assonime):
«Investimenti più celeri
per evitare la recessione»



Peso:1-7%,6-28%

Commissari e stop codice appalti Sblocca cantieri da 150 miliardi

Il decreto in arrivo. Obiettivo del governo è attivare le risorse bloccate anche con misure straordinarie da usare in casi di grave crisi o rallentamento dell'opera. Più tutele ai funzionari pubblici che firmano

Giorgio Santilli

ROMA

Il dado è tratto. Il governo rompe gli indugi e decide di entrare con misure concrete e immediate nella partita del rilancio degli investimenti pubblici. L'obiettivo è cominciare a sbloccare i 150 miliardi di risorse (compresi i fondi Ue) già destinate in prevalenza alle infrastrutture e mai spese. Per farlo varerà la prossima settimana o, al più tardi quella successiva, un decreto legge che avvierà la riforma del codice degli appalti, bloccando alcune norme che creano maggiore paralisi nella pubblica amministrazione, e consentirà l'uso a tappeto di commissari ad acta in tutti i casi in cui si presentino ostacoli con l'iter dell'opera. Commissari in casi di inchieste della magistratura, in casi di fallimenti dell'impresa appaltatrice, in casi di procedure bloccate, in casi di ritardi progettuali o esecutivi molto gravi.

Tra le modifiche al codice appalti ci saranno le prime risposte alle osservazioni della lettera di messa in mora della Ue sul subappalto, alcune norme per accelerare la soluzione del contenzioso e un intervento che chiarisca meglio le responsabilità dei funzionari pubblici soprattutto in termini di danno erariale e illeciti penali (traffico di influenze). Si punta a circoscrivere le responsabilità o a escluderle in certe situazioni «tipizzate»: per esempio

se il funzionario agisce in conformità a sentenze o a pareri dell'Anac. Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ieri ha confermato che l'intervento riguarderà questo fronte, dicendo di voler azzerare le norme «che veramente bloccano i cantieri e non permettono ai tecnici dei comuni di fare quella firmetta necessaria. Hanno paura - ha spiegato Toninelli - di metterla nel modo sbagliato».

La novità più forte di queste ore è proprio l'accordo politico fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i due vicepremier Di Maio e Salvini per approvare in tempi stretti il decreto «cantieri veloci», come lo aveva battezzato il leader leghista rilanciando questa ipotesi per primo una settimana fa. Cinque stelle e Palazzo Chigi erano rimasti a lungo dell'idea che la riforma del codice degli appalti si potesse fare con il disegno di legge delega sulle semplificazioni varato dal Consiglio dei ministri del 12 dicembre e mai arrivato in Parlamento. Lì è previsto un intervento a tutto campo sul codice, ma fra legge delega e decreti attuativi della delega i tempi sarebbero comunque lunghi. «Ci vorranno otto mesi per completare la riforma del codice degli appalti», aveva detto Luigi Di Maio ancora venti giorni fa.

Ora la svolta, l'accelerazione, sotto il pressing delle imprese furiose per il blocco della Tav e di altre 600 opere per 36 miliardi (il

monitoraggio-denuncia è dell'Ance) ma anche per dare un segnale forte a Bruxelles e al Paese che sul fronte della crescita 2019 si vuole giocare la partita.

Giovedì la svolta l'ha annunciata lo stesso Conte, rispondendo a un question time alla Camera. E le parole del premier sono state molto chiare dopo settimane di incertezza: «Con il ministro Toninelli - ha detto Conte - stiamo pensando di anticipare alcune misure di riforma dei contratti pubblici: il Paese non può aspettare, la crescita non può tardare». La comunicazione arrivava, per altro, il giorno dopo l'annuncio di aver firmato i decreti per l'avvio del piano di dissesto idrogeologico (che prevede una spesa di un miliardo quest'anno) e due cabine di regia che dovrebbero coordinare l'azione del governo negli investimenti pubblici.

Che l'accordo sia fatto e sigillato lo hanno confermato ieri le parole del ministro delle Infrastrutture. «Il codice degli appalti è il male assoluto», ha detto Toninelli intervenendo a Radio 24. Finora era stato più prudente sulla questione. E ha confermato che arriverà il decreto.

La svolta nel governo, il Dì entro un paio di settimane. Toninelli: «Il codice appalti è male assoluto»

Appena firmato il decreto che contiene le linee guida destinate alla Commissione Via-Vas



Peso:1-7%,6-28%

I CONTENUTI DEL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI

MISURE STRAORDINARIE

Commissari ad acta per far fronte alle crisi

Nei casi di ostacoli all'iter

Il decreto sblocca-cantieri, che sarà varato dal governo la prossima settimana o al più tardi quella successiva, consentirà l'uso a tappeto di commissari ad acta in tutti i casi in cui si presentino ostacoli con l'iter di realizzazione dell'opera. Commissari saranno possibili in casi di inchieste della magistratura, in casi di fallimenti dell'impresa appaltatrice, in casi di procedure bloccate, in casi di ritardi progettuali o esecutivi molto gravi.

PROCEDURA DI INFRAZIONE

Prima risposta alla Ue sul subappalto

Il codice da rivedere

Il governo utilizzerebbe anche l'argomento della risposta alla lettera di messa in mora arrivata da Bruxelles per motivare il decreto legge. Fra le norme del codice degli appalti che andranno modificate ci sono certamente quelle sul subappalto che ha sei differenti rilievi nella comunicazione della Ue. Anche i costruttori hanno chiesto di alleggerire le procedure del subappalto eliminando per esempio l'obbligo di indicare una «terna di nomi» già in fase di gara

DANNO ERARIALE

Più tutele e certezze per i funzionari Pa

Evitare lo sciopero della firma

Il decreto punterebbe a circoscrivere le responsabilità dei funzionari della Pa o a escluderle in certe situazioni «tipizzate»: per esempio se il funzionario agisce in conformità a sentenze amministrative o a pareiri dell'Anac, l'azione per danno erariale delle Procure della Corte dei conti non si potrebbe attivare. La conferma arriva dal ministro Toninelli: «Vogliamo eliminare le norme che non permettono ai tecnici dei comuni di fare quella firmetta necessaria»



Peso:1-7%,6-28%

25 Feb 2019

Appalti, il "bollino" antiracket non salva dall'esclusione dalla white list

Massimo Frontera

L'aver denunciato tentativi di estorsione o l'aver annunciato di costituire una associazione antiracket sono circostanze che non incidono sulla decisione di ammettere o non ammettere l'impresa nella white list da parte della prefettura. È uno dei principi guida affermati dal Consiglio di Stato (Sezione Terza) nella recente pronuncia n.1182/2019 pubblicata il 20 febbraio scorso.

Il caso riguarda un'impresa che opera nell'edilizia con sede a Milano la cui domanda di iscrizione in una white list è stata respinta dalla prefettura di Modena. Contro la decisione la società ha presentato ricorso al Tar Emilia Romagna, che lo ha respinto, appellandosi pertanto al Consiglio di Stato, il quale ha confermato la decisione del Tar.

Nell'argomentare la decisione, i giudici della Terza sezione riprendono i principali paletti della giurisprudenza che riguardano il delicato aspetto che attengono alla formazione della decisione alla base dell'informativa antimafia, analoghi a quelli del rifiuto della domanda di iscrizione alla white list prefettizia. Nella sentenza vengono poi esaurientemente ricordate tutte le circostanze - frutto di indagini da parte delle forze dell'ordine - che hanno documentato il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata all'interno dell'impresa.

Uno degli aspetti più preoccupanti della vicenda - da prendere come un indicatore di un possibile trend - è appunto la strategia, lucidamente perseguita, che punta a far identificare l'impresa come una vittima della criminalità organizzata. «L'antinomia più eclatante del caso di specie - sostenevano i ricorrenti attiene all'accusa di costituzione di una simulata associazione antiracket da parte dei soci della -omissis- avente l'unico scopo di accreditarsi l'opinione pubblica e le forze dell'ordine, secondo una strategia suggerita dallo stesso-omissis- e celando, in questo modo, la "vera natura" della società». «È logicamente inconcepibile - aggiungevano i ricorrenti - che i titolari della -omissis- - persone che hanno denunciato estorsioni, hanno dato impulso a processi penali contro esponenti di noti clan mafiosi compreso lo stesso -omissis- - abbiano potuto istituire una associazione antiracket con scopi fraudolenti, anche solo ed esclusivamente per accreditarsi l'opinione pubblica, operando contro ogni tipo di logica comportamentale etica e psicologica».

La circostanza, tuttavia, proposta dai ricorrenti come indizio a "disarcico" non convince i giudici. «Non rileva neanche - affermano i giudici di Palazzo Spada - per smontare il costruito argomentativo sul quale si fonda la Prefettura nell'impugnato diniego di iscrizione alla white



Peso:3-92%,4-14%

list, la circostanza che i soci della -omissis- -omissis- avessero costituito una associazione antiracket. Si tratta di un nuovo strumento utilizzato dalla mafia per insinuarsi nell'economia del Paese: accreditarsi l'opinione pubblica e le forze dell'ordine, passando per vittima della

criminalità organizzata, di cui, invece, si muovono le fila. Lo stesso -omissis- aveva denunciato tentativi di estorsione e aveva detto di essere in animo di costituire una associazione antiracket. Passare per vittima di un reato può essere un ottimo espediente per celare di essere, invece, tra i mandanti dello stesso».

LA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO



Peso:3-92%,4-14%

I contenuti delle nuove guide sulle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni e riqualificazioni

I bonus casa fanno il pieno

Comunicazione all'Enea da trasmettere entro l'1/4/2019

Pagine a cura
DI FRANCESCO CAMPANARI

Prorogati i bonus casa (ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, bonus mobili e bonus «verde») su tutto il 2019 e previsto il nuovo obbligo di comunicazione telematica all'Enea sui lavori effettuati. Chiariti, inoltre, interessanti aspetti nel caso di un intervento di recupero di un complesso condominiale con cambio di destinazione: il limite di spesa nella fattispecie del «sisma bonus» è attribuibile a ciascuna delle unità immobiliari anche se le stesse non siano a uso abitativo; «sisma bonus» pieno anche nel caso di lavori di demolizione e ricostruzione purché trattasi di interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente; «Bonus verde» infine, applicabile per ogni unità immobiliare a uso abitativo che risulti accatastata nel complesso immobiliare.

Sono queste, in pillole, le principali novità in seguito alla pubblicazione delle nuove guide fiscali sui bonus casa e dell'interpello 62/2019 pubblicati la scorsa settimana sul sito dell'Agenzia delle entrate.

I bonus casa e la comunicazione all'Enea. La notizia non è dell'ultima ora, ma anche le guide fiscali pubblicate nei giorni scorsi nel sito dell'Agenzia delle entrate hanno confermato in pieno la proroga delle detrazioni fiscali su tutto il 2019 per le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico il bonus mobili oltre a quello relativo alla sistemazione di giardini e terrazzi (cosiddetto Bonus verde). La vera novità, che ha visto la gran parte dei contribuenti mettersi all'opera durante il corso della scorsa settimana e che vedrà gli stessi impegnarsi durante il corso di tutto il nuovo anno,

riguarda la comunicazione telematica all'Enea. La novità, introdotta con l'art. 16, comma 2-bis del dl 63/2013, ha introdotto, in relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici e al così detto «Bonus mobili» la trasmissione di un'apposita comunicazione qualora gli stessi siano rivolti anche a un risparmio energetico. Questa nuova comunicazione, precisa l'Agenzia, si rende necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

La comunicazione, a carico del contribuente, ha dei termini ben precisi: il termine classico è quello di 90 giorni dall'ultimazione dei lavori o del collaudo a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Solo per gli interventi la cui data di fine lavori o di collaudo è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 la comunicazione era da inviare entro lo scorso 21 febbraio (termine tra l'altro prorogato di due giorni in seguito ai disservizi del sito dell'Enea), ma c'è stata una ulteriore proroga al 1° aprile 2019.

Non è chiaro il profilo sanzionatorio del mancato adempimento in quanto il comma 2-bis dell'art. 16 del dl 63/2013 non lo prevede espressamente. Ci limitiamo in tale sede a profilare due differenti ipotesi: la prima è quella dell'applicazione delle disposizioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica, secondo cui il nuovo adempimento avviene «in analogia» a quanto previsto per l'ecobonus. In tale ipotesi dunque l'omessa trasmissione della comunicazione all'Enea sarebbe una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell'agevolazione. L'ipotesi invece più tenue è quella dell'applicazione della

sanzione amministrativa di cui all'art. 11, comma 1 del dlgs 18/12/97 n. 471, prevista per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, che può variare da 250 a 2 mila euro.

La guida dà anche delle chiare indicazioni su quali siano gli interventi soggetti all'obbligo di comunicazione all'Enea: trattasi delle strutture edilizie in cui vi sia una riduzione della trasmittanza delle pareti verticali, dei pavimenti e delle strutture opache, degli infissi (anche qui con riduzione di trasmittanza) e degli impianti tecnologici tipo pompe di calore, scaldacqua, generatore di calore a biomassa, installazione di im-

pianti fotovoltaici e installazione di collettori solari. In ultimo, andranno comunicati anche gli elettrodomestici di classe energetica minima A+ (a eccezione dei forni per cui la classe energetica minima è la A) vale a dire quelli per cui sarà possibile usufruire del bonus mobili: a titolo meramente esemplificativo ci riferiamo all'acquisto di forni, lavatrici, frigoriferi, piani cottura elettrici lavasciuga e lavastoviglie.

I chiarimenti dell'interpello. L'Agenzia delle entrate, con l'interpello 62/2019 della scorsa settimana, ha anche affrontato il tema delle agevolazioni da «sisma bonus», «bonus mobili» e «bonus verde» con riferimento a un intervento di recupero di un complesso immobiliare con relativo cambio di destinazione. Il caso specifico si riferisce a



Peso: 31-36%, 32-30%

un soggetto persona fisica, titolare di un diritto di usufrutto su un ex complesso immobiliare rurale che intende porre in essere interventi di recupero finalizzati alla trasformazione dello stesso in alcune unità abitative.

Con riferimento al «sisma bonus», dato il caso esaminato nell'interpello, l'Agenzia fa presente che i limiti di spesa assoggettabili a detta detrazione andranno attribuiti a ciascuna unità immobiliare componente l'edificio prima dell'intervento di ristrutturazione anche qualora la stessa non sia a uso abitativo. In tale conteggio, però, dovranno essere espressamente escluse le pertinenze, seppur accatastate separatamente, non avendo le stesse un autonomo limite di spesa così come già precisato dalla recente circolare 7/E del 2018.

Ancora, ai fini dell'applicazione del «sisma bonus»

l'Agenzia precisa che qualora ci fosse una demolizione e una contestuale ricostruzione, è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori, risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non di un intervento di nuova costruzione. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha infatti specificato che rientrano tra gli interventi di «ristrutturazione edilizia» quelli di demolizione e ricostruzione purché abbia la stessa volumetria di quello preesistente a eccezione delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Si precisa anche che la detrazione sia ammessa anche qualora l'intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione, comporti lo spostamento di lieve entità rispetto al sedi-

me originario.

Bonus verde ad ampio raggio. L'Interpello 62/2019 ha anche dedicato una sezione alla sistemazione dei giardini e terrazzi meglio conosciuto come «Bonus verde». Ricordiamo innanzitutto che lo stesso è detraibile per un ammontare massimo di 5 mila euro applicando una detrazione del 36% su unità immobiliari a uso abitativo per spese che fanno riferimento a sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. È già stato chiarito che rientrano nel «bonus verde» l'acquisto e il collocamento di piante in vasi solo se inseriti in un più ampio intervento di sistemazione a verde di un immobile residenziale. Due

i chiarimenti evidenti dati dalle Entrate nell'Interpello: il primo fa riferimento al limite dei 5 mila euro e al fatto che lo stesso vada riferito al numero delle unità immobiliari a uso abitativo che risultano accatastate nel complesso rurale nell'anno in cui viene sostenuta la spesa. Il secondo, invece, riguarda l'esclusione dalla detrazione sia delle spese di conservazione del verde esistente che quelle relative alla manutenzione ordinaria di giardini preesistenti laddove non siano connesse a interventi modificativi o innovativi.

—© Riproduzione riservata—

Focus su cambi di destinazione



Peso:31-36%,32-30%

25 Feb 2019

Bonifica amianto, arrivano le istruzioni dell'Inail su coperture e materiali

M.Fr.

Intervenire in modo corretto nel recupero di ambienti e materiali compromessi dalla presenza di amianto. Servono a questo due brevi guide redatte dall'Inail, pubblicate lo scorso venerdì 22 febbraio sul sito dell'Istituto, al fine di guidare gli operatori nell'eseguire le operazioni nella massima sicurezza. Uno dei due "fact sheet" a cura del settore Ricerca dell'Inail è dedicato all'intervento sulle coperture di manufatti edilizi contenenti amianto. Il secondo "fact sheet" è più in generale dedicato alla bonifica dei materiali contenenti amianto.

Coperture

Il documento dedicato alla "bonifica delle coperture in cemento amianto" richiama l'attenzione alla salvaguardia del materiale in tutte le fasi dell'intervento: smontaggio, sollevamento, primo imballaggio, messa a terra, imballaggio finale per evitare dispersione di fibre pericolose in aria. Le lastre di copertura, precisa l'Inail, vanno rimosse usando esclusivamente utensili manuali o attrezzature meccaniche con sistemi di aspirazione. Deve essere contestualmente prevista l'installazione di una nuova copertura al posto di quella asportata. Nell'operazione di incapsulamento si deve procedere con prodotti impregnanti o ricoprenti le fibre di amianto, dopo aver prima aspirato la superficie del manufatto con pompe a bassa pressione e averne rimosso tutti i frammenti e le parti distaccate. Sia nel caso di incapsulamento che di sovracopertura va predisposto un apposito "Programma di manutenzione e controllo", utile alla verifica dell'efficacia degli interventi effettuati.

IL "FACT SHEET" INAIL

Materiali

Il documento dedicato alla "bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice friabile" suggerisce fornisce le indicazioni di base per trattare i materiali in matrice friabile, cioè che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale perché contenenti amianto in grande quantità oppure perché fragili o deteriorati. Tutti questi materiali, a causa della loro scarsa aggregazione, possono facilmente disperdere fibre nell'aria generando potenziali rischi per i lavoratori e la popolazione. Oltre a elencare i vari tipi di materiali più comunemente presenti nei contesti urbani ed edilizi, il documento spiega anche come procedere alla fase della rimozione e alla fase del confinamento, attraverso l'installazione di una barriera a tenuta di polvere che separi le aree in bonifica dal resto dell'edificio.

IL "FACT SHEET" INAIL



Peso:85%